

**Regione Marche** | Corte dei Conti | **Delibera** | 31 luglio 2025 | **n. 92**

procedimento di controllo ex artt. 1, comma 166 e ss., L. 266/2005 e 148-bis TUEL (interpolato dal D.L. n. 174/2012), concernente il rendiconto dell'esercizio 2023 del Comune di (Omissis)

Integrale

**Contabilità e finanza pubblica - Enti locali - Bilancio Comune - Procedimento di controllo ex artt. 1, comma 166 e ss., L. 266/2005 e 148 bis TUEL - Rendiconto esercizio 2023 - Accantonamento FGDC - Funzione e disciplina - Art. 1, comma 863, L. n. 145/2018 - Interpretazione - Orientamenti giurisprudenziali - Questione - Possibilità di liberare il FGDC accantonato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti - Rimessione al Presidente della Corte dei conti per deferimento alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo**

---

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 30 luglio 2025 composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo Palomba - Presidente

Dott. Renato Catalano - Consigliere

Dott. Fabio Campofiloni - Primo Referendario (relatore)

Dott. Antonio Marsico - Primo Referendario

Dott. Marco Mazzocco - Referendario

nell'ambito del procedimento di controllo ex artt. 1, comma 166 e ss., L. 266/2005 e 148-bis TUEL (interpolato dal **D.L. n. 174/2012**), concernente il rendiconto dell'esercizio 2023 del Comune di (Omissis), all'esito della camera di consiglio del 30 luglio 2025, ha emanato

la seguente

## DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 Cost.;

Visto l'art. 20 Legge "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i., recante il "Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 11 giugno 2008, n. 229 e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

Vista la Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'art. 1, commi 166 e ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 30 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 4/2015/INPR, con cui sono state dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione di cui alla sopra richiamata l. n. 266/2005, concernente il rendiconto dell'esercizio 2023;

Vista la deliberazione della Sezione regionale controllo per le Marche n. 15/2024/INPR, con cui è stato approvato il Programma della Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione-questionario trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di (Omissis) in ordine al rendiconto 2023, acquisita in atti con prot. n. 3139 del 30 novembre 2024;

Vista la nota istruttoria prot. n. 778 del 1<sup>a</sup> aprile 2025, con cui il magistrato incaricato informava il comune di (Omissis) circa gli esiti dei controlli effettuati chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente, acquisite agli atti di questa Sezione regionale di controllo, unitamente ai relativi allegati, con prot. n. 1324 del 30 maggio 2025;

Esaminata la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 6/2025 di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Udito il magistrato relatore, dott. Fabio Campofiloni.

#### PREMESSO CHE

“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”, l'art. 148-bis TUEL (interpolato dal D.L. 174/2012) intesta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica - a mezzo di apposite relazioni/questionari, compilate dagli organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi enti e trasmesse secondo le modalità indicate dall'art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) - “del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” o in ordine alle quali “l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”, accertando altresì che “i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”. Tale forma di controllo si pone in linea con quella, già a suo tempo introdotta dall'art. 7, comma 7, L. 131/2003, concernente i controlli sulla “sana gestione finanziaria” ed è inquadrabile nella più ampia categoria dei riscontri di legalità e regolarità, finalizzati a stimolare l'implementazione delle relative misure correttive ad opera dell'ente controllato. L'eventuale accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di “squilibri economico-finanziari”, della “mancata copertura di spese”, della “violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria” o del “mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno” comporta per gli enti interessati “l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” e di trasmetterli alle medesime sezioni regionali “che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”; e qualora l'Ente non vi provveda ovvero in caso di esito negativo del riscontro, “è

preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria" (art. 148-bis, comma 3, TUEL).

Tale peculiare effetto inibitorio sulla capacità di spesa è stato giudicato compatibile con i margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria costituzionalmente riservati agli enti locali, in quanto imprescindibile strumento, di natura cautelare, volto alla tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e artt. 3 e 9 e ss. L. "rinforzata" 243/2012). La preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa sprovvisti di adeguata copertura finanziaria giunge, infatti, all'esito di un controllo di natura magistratuale, esercitato da un organo terzo, neutrale, indipendente ed imparziale (quale, appunto, la Corte dei conti), posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato-collettività (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 60; Id., sent. 6 marzo 2014, nn. 39 e 40; Id., sent. 23 novembre 2016, n. 279; Id., sent. 14 febbraio 2019, n. 18; Id., sent. 19 maggio 2020, n. 115).

Ed anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli equilibri economico-finanziari e da giustificare l'irrogazione della suddetta misura inibitoria della spesa, l'ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l'attendibilità delle rilevazioni contabili, necessaria ad una loro più agevole aggregazione e comparazione a livello macroeconomico, ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari, dettati a presidio della stabilità del sistema monetario comune, al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro della c.d. "finanza pubblica allargata" (come delineato dall'elenco ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, L. 196/2009, all'interno del c.d. settore S13 del Sistema europeo di contabilità nazionale, SEC 2010, adottato con Reg. 549/2013/UE) è tenuto a concorrere, condividendone le conseguenti responsabilità, "secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica" (artt. 1 e 8 L. 196/2009).

Per questa ragione, l'art. 20 L. "rinforzata" 243/2012 assegna alla Corte dei conti lo svolgimento del "controllo successivo sulla gestione dei bilanci" degli enti pubblici, "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio" ex art. 97 Cost.

Lungo la stessa direttrice, l'art. 30 L. 161/2014 (c.d. legge europea 2013-bis, adottata per l'attuazione della Dir. 2011/85/UE sull'armonizzazione dei "quadri di bilancio nazionali", quale necessario presupposto per "l'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio) assegna alla Corte dei conti, "nell'ambito delle sue funzioni controllo", il compito di verificare "la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni", ricomprese nell'elenco ISTAT, definendo "le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile". In tale prospettiva, viene in rilievo quell'accezione di bilancio come "bene pubblico", finalizzato, tra l'altro, a rendere trasparenti le scelte allocative compiute dall'ente, responsabilizzando giuridicamente e politicamente gli amministratori chiamati a compierle, più volte patrocinata da un'ormai largamente consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 184; Id., sent. 13 aprile 2017, n. 80; Id., sent. 29 novembre 2017, n. 247; Id., sent. 20 dicembre 2017, n. 274).

Anche nell'ambito di tale forma di controllo sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali, trova applicazione la funzione nomofilattica intestata alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti dall'**art. 6, comma 4, D.L. 174/2012**, ai sensi del quale "al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano", precisando altresì che, "nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo", resta salva l'applicazione dell'**art. 17, comma 31, D.L. 78/2009**, ai sensi del quale "al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le Sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle Sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza"; anche in questo caso "tutte le Sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite".

#### CONSIDERATO CHE

Nell'ambito dell'esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio del Comune di (Omissis) e dalle informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria è emerso che, avendo registrato al 31.12.2021 indicatori di pagamento non rispettosi di quanto stabilito dal legislatore (art. 1, commi 859 e ss. L. n. 145/2018 e s.m.i.), il Comune di (Omissis) ha accantonato, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022, un fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) di importo pari ad euro 2.907,57. Tali condizioni non sono risultate rispettate neanche al 31.12.2022, sicché, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023, è stato disposto l'accantonamento al FGDC di euro 4.124,32, mentre, nel corso dell'esercizio 2023, in sede di rendiconto dell'esercizio 2022, veniva accantonato al FGDC l'importo di euro 2.907,57, esattamente corrispondente a quanto accantonato nel precedente bilancio di previsione del medesimo esercizio. Viceversa, al 31.12.2023, il medesimo Comune è risultato invece rispettoso dei limiti fissati dal legislatore e, perciò, non ha disposto accantonamenti di risorse al FGDC nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e, nel corso dell'esercizio 2024, in sede di rendiconto dell'esercizio 2023, per un'ipotizzata "errata interpretazione" del dato normativo, non avrebbe accantonato l'importo di euro 4.124,32 ed avrebbe eliminato il precedente accantonamento di euro 2.907,57. Al 31.12.2024 l'Ente sarebbe tornato a registrare il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge in tema di pagamento dei debiti commerciali e, pertanto, avrebbe disposto, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025, un accantonamento ad FGDC per euro 17.710,55, mentre, nel corso dell'esercizio 2025, in sede di rendiconto dell'esercizio 2024, non avrebbe accantonato alcun importo ad FGDC, in quanto, per l'anno 2024, non era stato previsto alcun FGDC, dato che, al 31.12.2023, risultavano rispettate le condizioni fissate dal legislatore.

L'Ente, ipotizzando di esser incorso in un errore interpretativo, afferma che soltanto nel corso dell'esercizio 2025, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2024, avrebbe potuto liberare gli importi accantonati al FGDC effettuati nel corso dei precedenti esercizi e che, "vista l'errata

interpretazione dello scorso anno e che questi erano già stati eliminati, ora la situazione è allineata correttamente secondo la normativa”.

Le descritte risultanze istruttorie hanno quindi consentito di appurare che l'accantonamento al FGDC di euro 2.907,57 disposto nel bilancio di previsione e nel rendiconto dell'esercizio 2022 è stato poi (secondo l'Ente erroneamente) liberato nel corso del 2024, in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2023, anziché attendere il rendiconto dell'esercizio 2024, ossia dell'esercizio successivo a quello (il 2023) in cui sono risultati rispettati i limiti legislativi in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, come richiesto dall'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018.

Tale ipotizzata anomalia sarebbe stata oggetto di segnalazione automatica anche da parte della piattaforma BDAP in data 24.12.2024 e di rilievo da parte della stessa Ragioneria generale dello Stato, la quale, con nota del 24.12.2024, ha evidenziato che, da un controllo effettuato sui dati del rendiconto dell'esercizio 2023, trasmessi in BDAP, il Comune di (Omissis), erroneamente, non avrebbe accantonato somme a titolo di FGDC, pur avendo registrato nella PCC al 31.12.2022 un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore ai limiti fissati dalla legge.

Trattandosi di una fattispecie in ordine alla quale sono nel tempo emersi orientamenti contrastanti, questa Sezione, nel sospendere la decisione limitatamente a tale aspetto, ha ritenuto opportuno sollevare una questione di massima, al fine di risolvere il contrasto interpretativo in quanto rilevante per l'attività di controllo.

#### RILEVATO CHE

A partire dall'anno 2021, l'art. 1, commi 859 e ss., L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e s.m.i. ha imposto agli enti territoriali che non riducano l'importo complessivo del proprio debito commerciale residuo al di sotto di una certa soglia o che presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 D.Lgs. n. 231/2022, l'obbligo di stanziare (anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono rilevate tali condizioni riferite all'esercizio precedente, un accantonamento, nella parte corrente del proprio bilancio, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'importo di tale fondo è pari ad una determinata percentuale degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi non finanziati da risorse vincolate, calcolata in funzione dell'entità del debito commerciale residuo non ridotto o dello scostamento registrato dall'indice annuale dei pagamenti rispetto ai valori indicati dal legislatore, registrati nell'esercizio precedente. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al FGDC è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. Analogo obbligo di accantonamento è imposto agli enti territoriali non ottemperanti all'obbligo di pubblicazione [ex art. 33 D.Lgs. n. 33/2013](#) dell'importo complessivo dei debiti o che non alimentino correttamente la piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC) con le informazioni concernenti l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti

e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e l'avvenuto pagamento delle fatture (art. 1, comma 868, L. n. 145/2018 e s.m.i.).

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 1, comma 862, L. n. 145/2018) e l'importo complessivo dell'accantonamento è costituito, secondo l'interpretazione ampiamente prevalente, dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 75/2023/PRSE; Corte conti, sez. Abruzzo, del. n. 13/2024/PRSE; Corte conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 95/2025/PRSE; Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 126/2025/PRSP; nonché, RGS, [circ. 7 aprile 2022, n. 17](#); ma contra, v. Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 167/2024/PRSE).

Il FGDC, benché allocato nella quota accantonata, non è assimilabile a un "fondo rischi", non essendo legato ad un evento futuro e incerto, bensì ad un evento certo e già verificatosi, ossia il mancato rispetto dei tempi di pagamento e/o della mancata riduzione del debito commerciale. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che lo scopo dell'accantonamento è quello di comprimere momentaneamente la capacità di spesa dell'ente affinché possa, nel frattempo, accumulare maggiore liquidità per sostenere i pagamenti concernenti l'indebitamento commerciale pregresso o comunque per accelerarne le tempistiche di pagamento: l'accantonamento al FGDC intende "sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge", in questo modo favorendo l'allineamento tra la gestione di competenza e quella di cassa (cfr. [Corte cost., sent. n. 78/2020](#); nello stesso senso, v. anche Corte conti, sez. contr. Puglia, del. n. 173/2022/PRSP e n. 10/2025/PRSE; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 103/2020/PRSE; Corte conti, sez. contr. Abruzzo, del. n. 92/2024/PRSE; Corte conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 68/2025/PRSE).

L'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall'art. 38-bis L. n. 58/2019, precisa che il FGDC, accantonato nel risultato di amministrazione, è liberato "nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni" richieste dal legislatore. In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell'esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate solo nell'esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell'anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che "solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno" (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, sez. contr. [Veneto, del. n. 69/2025/PRSP](#)).

Nella parte in cui stabilisce che il FGDC, accantonato nel risultato di amministrazione, è liberato "nell'esercizio successivo" a quello in cui sono state rispettate le condizioni previste dal legislatore

in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, l'interpretazione dell'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018 è stata oggetto di orientamenti contrastanti, non essendo chiaro se l'inciso "nell'esercizio successivo" sia da intendere in senso strettamente cronologico, vale a dire nel senso che l'importo accantonato al FGDC può essere liberato "nel corso dell'esercizio successivo" a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell'esercizio successivo, ovvero in senso prettamente contabilistico, vale a dire nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo, ossia, nel caso in questione, nel rendiconto dell'esercizio successivo (il 2024) a quello (il 2023) in relazione al quale è stato riscontrato il ripristinato rispetto delle tempistiche di pagamento e di riduzione dell'indebitamento commerciale.

#### a) L'orientamento estensivo

Secondo il primo orientamento, più estensivo e più aderente al tenore letterale dell'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, l'inciso "nell'esercizio successivo", in esso contenuto, andrebbe inteso in senso strettamente cronologico, consentendo quindi di liberare gli importi precedentemente accantonati al FGDC anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, che avviene materialmente nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui sono state rispettate le prescrizioni legislative in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti.

Tale orientamento è stato avallato anche dalla [circolare RGS del 7 aprile 2022, n. 17](#), relativa a "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Adempimenti previsti dalla [l. 30 dicembre 2018, n. 145](#), come modificata dal [d.l. 6 novembre 2021, n. 152](#)", la quale ha ritenuto che "nell'esercizio in cui l'ente rileva, in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC" (nello stesso senso della circolare, v. anche Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 126/2025/PRSP; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 91/2024/PRSP; Id., del. n. 85/2024/PRSP): in questo modo, l'inciso "è liberato nell'esercizio successivo", contenuto nell'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, viene inteso come "nel corso dell'esercizio successivo", ossia nel corso dell'anno solare susseguente (in senso conforme, v. anche Corte conti, sez. contr. [Lazio, del. n. 87/2024/PRSP](#) e n. 89/2024/PRSE; Corte conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 163/2025/PRSE). Tale orientamento fa implicitamente leva sulla considerazione secondo cui non apparirebbe ragionevole continuare a privare l'ente della disponibilità di risorse quando è acclarato che sono venuti meno i presupposti in ragione dei quali la legge impone l'obbligo di accantonamento, essendosi l'ente nel frattempo riallineato alle prescrizioni legislative concernenti la riduzione dell'indebitamento commerciale e le tempistiche di pagamento.

#### b) L'orientamento restrittivo

Secondo il diverso e più restrittivo orientamento interpretativo, condiviso da altra parte della giurisprudenza contabile e, nel caso in questione, dalla stessa Ragioneria generale dello Stato attraverso lo specifico rilievo formulato nei confronti del Comune di (Omissis) (andando così di contrario avviso rispetto alla propria precedente circolare n. 17 del 7 aprile 2022), l'inciso "nell'esercizio successivo", contenuto nel citato art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, andrebbe invece inteso in senso più strettamente contabilistico, ossia non come sinonimo di "nel corso dell'esercizio successivo", bensì come possibilità di liberare l'accantonamento soltanto nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo a quello in cui si è verificato il rispetto delle condizioni prescritte dal legislatore in materia di riduzione del debito commerciale e di tempestività dei pagamenti. Secondo tale orientamento, se lo scopo dell'accantonamento al FGDC è quello di comprimere momentaneamente la capacità di spesa dell'ente per consentire un accumulo di maggiore liquidità da utilizzare per la riduzione dell'indebitamento commerciale pregresso o per accelerarne le tempistiche di pagamento, ne conseguirebbe che l'esclusione della immediata liberazione dell'accantonamento nel rendiconto dell'esercizio in cui si è riscontrato il rispetto dei parametri di riduzione dell'indebitamento commerciale e di regolarità dei pagamenti risponderebbe all'obiettivo di evitare che l'immediata riespansione della capacità di spesa che ne conseguirebbe possa impedire all'ente di consolidare e rendere stabile il ripristino di una situazione di regolarità nel pagamento dei propri debiti commerciali (cfr., da ultimo, Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 70/2025/PRSE e n. 81/2025/PRSE). Per questo motivo, secondo tale più restrittivo orientamento, "il gravame accantonato sarà svincolato solo nel bilancio e nel rendiconto (non materialmente redatti nel corso del, ma) riferiti all'esercizio seguente (T) a quello di rispetto delle condizioni (T-1). Così argomentando sono debitamente e contemporaneamente rispettati sia il ciclo di bilancio-rendiconto dell'esercizio finanziario sia la parallela sequenza stanziamento accantonamento sia la ratio afflittiva dell'istituto in esame" (cfr. Corte conti, sez. contr. Molise, del. n. 177/2022/PRSE). Ne consegue che l'inciso "è liberato nell'esercizio successivo", contenuto nell'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, deve essere inteso, secondo tale interpretazione, come "nella contabilità dell'esercizio successivo", ossia nel risultato di amministrazione dell'esercizio successivo, "in ossequio al principio di continuità dei bilanci" (cfr. Corte conti, sez. contr. Puglia, del. 10/2025/PRSE e n. 50/2025/PRSE; Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 70/2025/PRSE; Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 23/2025/PRSE), sicché l'ente sarebbe tenuto a conservare l'accantonamento in questione anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio in cui è risultato ottemperante alle prescrizioni legislative, sebbene materialmente redatto nel corso dell'esercizio successivo ed anche laddove, nel frattempo, fossero venute meno le condizioni al ricorrere delle quali la legge impone di effettuare l'accantonamento.

In base a tale più restrittivo orientamento, lo svincolo delle risorse accantonate dal Comune di (Omissis) a titolo di FGDC, avvenuto nel 2024, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, anno in cui è stato riscontrato il rispetto delle condizioni legislative in tema di riduzione dell'indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, si porrebbe quindi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, nella parte in cui dispone che il FGDC, accantonato nel risultato di amministrazione, può essere liberato solo "nell'esercizio successivo" a quello in cui l'ente è risultato adempiente alle prescrizioni legislative in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei relativi pagamenti. Detto

altrimenti, anche se l'ente ha registrato al 31.12.2023 il rispetto delle condizioni previste dalla legge in tema di riduzione dell'indebitamento commerciale e di riduzione delle tempistiche di pagamento, l'accantonamento precedentemente disposto non avrebbe potuto essere liberato con l'approvazione del rendiconto 2023, bensì soltanto dopo un ulteriore anno, con il rendiconto 2024.

A fronte di questa diversità di posizioni interpretative, tra loro antitetiche, ed atteso che l'opzione per l'uno o per l'altro degli esposti orientamenti interpretativi assume rilevanza, nel caso in questione, ai fini della corretta determinazione delle modalità di svincolo di tale accantonamento e, di riflesso, della quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, rendicontato dal Comune di (Omissis) a consuntivo dell'esercizio 2023, oggetto dell'odierno procedimento di controllo ex art. 1, comma 165 e ss., L. n. 266/2005 e art. 148-bis TUEL, si sollecita un chiarimento nomofilattico sul punto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche

ORDINA

la rimessione al Presidente della Corte dei conti di ogni valutazione in ordine all'opportunità ed alla sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009) della Corte dei conti della soluzione della seguente questione di massima di interesse generale: "se, ai sensi dell'art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti"; e per l'effetto,

DISPONE

la trasmissione, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di (Omissis), nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF della presente deliberazione e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.